



COMUNE DI PONTE

Provincia di Benevento

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23 Data: 29-07-2015	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote per l'anno 2015-Componente riferita all'IMU (Imposta Municipale Propria).
---	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:45** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in seduta **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
Mario	MEOLA	Presente	
Achille	ANTONACI	Assente	
Armando	CAPOBIANCO	Presente	
Salvatore	MEOLI	Presente	
Pietro	STEFANUCCI	Presente	
Giuseppe	PUZELLA	Assente	
Angelo	ZAMPELLI	Presente	
Carmelina	RILLO	Presente	
Angelo	DE FILIPPO	Presente	
Giovanni	FUSCO	Presente	
Annantonia	ROMANO	Presente	

- Presiede il Dott. Mario MEOLA nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Renata Limata, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lett.a) del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è pubblica.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri come da prospetto in atti, allegato al verbale.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote per l'anno 2015- Componente riferita all'IMU (Imposta Municipale Propria).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in base ai suddetti presupposti, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti:

- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art.13 del D.L.n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, nel testo vigente;
- le disposizioni dell'art.8 e dell'art. 9, del D.Lgs. n.23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L.n.16/2012, convertito dalla legge n.44/2012, e nell'articolo 1, commi 707-728-bis, della L. 147/2013;
- le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L.n. 201/2011;

Tenuto conto che, a decorrere dal 01/01/2014:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, dell'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011;
- non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- ai sensi dell'art.13, comma 9 bis, del D.L.n.201/2011, convertito nella legge n.214/2011, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'imposta municipale propria non si applica inoltre:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato l'art.1, comma 380, della L. n.228/2012, nel testo vigente, il quale, fra l'altro, stabilisce che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria:

- e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamati, altresì, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13, del D.L.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011:

- il comma 6, il quale prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n.917 del 1986, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Tale detrazione può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della componente IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 09/09/2014;

Rilevato che l'articolo 8 del suddetto regolamento prevede che sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (da considerarsi come franchigia). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Ricordato che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012 e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito nella legge n.34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato ridotto di € 74.295,15 a fronte di un corrispondente incremento del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Udito il Sindaco-Presidente il quale, dopo aver illustrato brevemente la proposta in esame, sottolinea che, per non inasprire la pressione fiscale e sostenere, invece, per quanto possibile, un settore importante per l'economia locale, si è ritenuto di determinare per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati una aliquota IMU ridotta al minimo consentito, pari al 4,6 per mille;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Ritenuto, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questa amministrazione, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio e il mantenimento dei servizi erogati, di determinare le aliquote e la detrazione, relative all'IMU, per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio, nelle misure di cui al seguente prospetto, integrato rispetto all'anno 2014 con la fattispecie denominata "Terreni agricoli e terreni non coltivati":

Fattispecie	Aliquota /detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Altri immobili	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Terreni agricoli e terreni non coltivati	4,6 per mille

Dato atto che le aliquote e la detrazione come innanzi determinate rispettano i limiti previsti dalle vigenti normative;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- i decreti del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 e in data 16 marzo 2015, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015, e' stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015.
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011, ove si prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.214/2011, nel testo vigente, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo

periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. ;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Vista, altresì, la nota del medesimo Ministero prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi , resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle misure di cui al prospetto che segue:

Fattispecie	Aliquota /detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Altri immobili	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Terreni agricoli e terreni non coltivati	4,6 per mille

3. **di stimare** in € 231.930,51 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, già decurtato della quota per alimentare il Fondo di solidarietà comunale quantificata in € 97.532,91;
4. **di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
5. **di trasmettere** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998 e successive modificazioni, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dalla nota del MEF citata in parte motiva;
6. **di allegare** copia della presente deliberazione al bilancio di previsione esercizio 2015 in conformità a quanto previsto dall'art.172, primo comma, lett. c) del D.Lgs.n.267/2000.
7. **di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa per alzata di mano, riportante voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



COMUNE DI PONTE

Provincia di Benevento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

====
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote per l'anno 2015- Componente riferita all'IMU (Imposta Municipale Propria).

====

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

==

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta dott.ssa Renata Limata - Responsabile del servizio interessato - **in ordine alla regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ponte, 24 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Renata Limata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Renata Limata - Responsabile di ragioneria - **in ordine alla regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE.

Ponte, 24 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Renata Limata

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Dott. Mario MEOLA

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Renata Limata

Prot.n. 4968 del 13-08-2015

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

■ che la presente deliberazione:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 13-08-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Renata Limata

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2015

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.n.267/2000);

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 ,D.Lgs.n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Renata Limata

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Renata Limata

Dalla Residenza Comunale, li 13-08-2015
